



Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE AFFARI ECONOMICI

Al Ragioniere Generale dello Stato

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza "Recovery and Resilience Facility" (di seguito il Regolamento RRF);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle *direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE* sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» corredato delle relative note

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle*

imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ed in particolare l'articolo 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori";

VISTO l'articolo 26, commi 2, 3, 6, 7, 7- bis, 7- ter, 7-quater e 13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; con cui è disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;

VISTA la legge 29 dicembre 2022 n. 197 con la quale, all'articolo 1, commi dal 369 al 379, è disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

VISTI l'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022 e l'articolo 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023, recanti la disciplina in materia di economie derivanti da ribassi d'asta per gli interventi che hanno avuto accesso Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 nonché la disciplina riguardante il trasferimento delle relative risorse;

VISTO il comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 "Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio" ai sensi del quale *"ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 10 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento, qualora non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione e del merito comunicano, entro il 20 ottobre 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione del soggetto attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine di cui al secondo periodo, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022 e dall'articolo 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023"*.

VISTO altresì il comma 5 del citato art. 7 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, ai sensi del quale *"all'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede, nel limite delle risorse residue disponibili a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022"*;

VISTE le note prot.n. 37354 del 19 ottobre 2023 e n.3526 del 20 ottobre 2023 del Ministero della salute e le note prot.n. 121713 del 13 ottobre 2023 e prot.n. 123762 del 19 ottobre 2023 del Ministero dell'istruzione e del merito, con le quali, ai sensi del citato comma 4 dell'art.7 del citato decreto-legge n.131 del 2023, sono stati trasmessi gli elenchi degli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR e PNC, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, completi del codice unico di progetto e dell'indicazione del soggetto attuatore;

CONSIDERATO che, a seguito delle attività di controllo e verifica, effettuate d'intesa con le Amministrazioni titolari, è emerso che sono ammissibili complessivamente interventi per **euro 806.296.097,00** finanziati con le risorse previste dal **PNRR** e interventi per **euro 204.696.198,40** finanziati con le risorse previste dal **PNC**;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, con riguardo agli interventi di cui alle citate note del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, all'assegnazione di risorse aggiuntive determinate, per ciascuno dei suddetti interventi, nella misura del 10 per cento dell'importo già attribuito con i relativi provvedimenti di assegnazione, per un importo di **euro 80.629.609,70** per interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal **PNRR** ed **euro 20.469.619,84** per interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal **PNC**;

TENUTO CONTO che le risorse disponibili del Fondo opere indifferibili risultano sufficienti a soddisfare integralmente il suddetto fabbisogno finanziario;

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione degli allegati e assegnazione delle risorse)

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131, sono approvati:
 - a) **l'Allegato 1**, costituente parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal **PNRR**, di titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, per i quali si dispone l'assegnazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili nella misura del 10 per cento dell'importo già attribuito con i provvedimenti di assegnazione, per complessivi **euro 80.629.609,70**;
 - b) **l'Allegato 2**, costituente parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal **PNC**, di titolarità del Ministero della salute, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno

2023, per i quali si dispone l'assegnazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili nella misura del 10 per cento dell'importo già attribuito con i provvedimenti di assegnazione, per complessivi **euro 20.469.619,84**.

Articolo 2 **(Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio)**

1. Entro 5 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse assegnate, riportate negli allegati 1 e 2.
2. I soggetti attuatori, entro i successivi 10 giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ragioniere Generale dello Stato